

Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione

Progetto 1

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 2014¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 38 *Acquisizione e perdita della cittadinanza*

¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio, adozione e nascita in Svizzera. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella medesima.

² La Confederazione fissa principi in materia di naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

³ Essa agevola la naturalizzazione:

- a. degli stranieri della terza generazione;
- b. dei fanciulli apolidi.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Minoranza (Fehr Hans, Amaudruz, Brand, Bugnon, Joder, Miesch, Rutz Gregor)

Non entrare in materia

¹ FF **2015** 717

² Sarà pubblicato successivamente nel FF.

³ RS **101**

